

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-190 del 14/01/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Viale Cavour n. 22. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto di produzione di biometano di potenzialita' pari a 250 Sm ³ /h, da ubicare nel Comune di Codigoro (FE), localita' Foscari, Via Foscari n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-214 del 14/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 23460/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SOCIETÀ AGRICOLA LEONA S.S.** con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Viale Cavour n. 22. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari, n. 2.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 19.08.2024, compresa nella documentazione acquisita ai Protocolli di Arpae nn. PG/2024/150037-150043-150046-158305 del 19.08.2024 dalla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA LEONA S.S., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Viale Cavour n. 22 ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari, n. 2;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/111202 del 17.06.2024, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (matrice inizialmente non ricompresa nell'istanza, ma inserita successivamente, per scarichi acque meteoriche di dilavamento e domestiche in corpo idrico superficiale);

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

VISTE le successive integrazioni documentali/chiarimenti trasmessi dalla Ditta nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare quelle acquisite al Prot. di Arpae in data 30.10.2024 (PG/2024/184771-184772-184777-184779), in data 05.11.2024 (PG/2024/199149-199250), in data 08.11.2024 (PG/2024/201626), in data 18.11.2024 (PG/2024/208416), in data 22.11.2024 (PG/2024/211914) e in data 28.11.2024 (PG/2024/215482);

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. n. 21/2012;

- la L. n. 447/2019;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;
- la L.R. n. 4/2007;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2: “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” ;

VISTI:

- il verbale della 1^ seduta della conferenza di Servizi (CdS) tenutasi in data 10.07.2024, durante la quale sono state anticipate alcune delle richieste di integrazioni, successivamente trasmesse al proponente unitamente al verbale stesso, con la nota del 16.07.2024 (PG 2024/130589), comunicando contestualmente la sospensione del procedimento;
- il verbale della 2^ seduta della CdS tenutasi in data 25.09.2024, durante la quale è emersa la necessità da parte di diversi Enti, di richiedere ulteriori chiarimenti (il verbale della seduta è stato

inviato agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 07.10.2024 con la nota Prot. n. PG/2024/180574);

- il verbale della 3^a e ultima seduta della CdS tenutasi in data 06.12.2024, che si è conclusa con l'approvazione del progetto, purché la Ditta produca la documentazione indicata nello stesso verbale (il verbale della seduta è stato trasmesso agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 09.12.2024 con la nota Prot. n. PG/2024/221927);

VISTA la documentazione finale inviata dalla Ditta in data 18.12.2024, acquisita nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, al Prot. di Arpae n. PG/2024/229001 del 18.12.2024;

VISTE le Relazioni Tecniche e i pareri del Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, espressi nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare:

- la *“Relazione Tecnica matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con richiesta di integrazioni”*, Prot. n. PG/2024/118945 del 27.06.2024;
- il *Parere favorevole in merito allo scarico domestico in subirrigazione*, Prot. n. PG/2024/154495 del 27.08.2024 (richiamato dal Comune di Codigoro nell'Atto Monocratico n. 112 del 02.09.2024 successivamente indicato);
- la *“Relazione Tecnica matrici scarichi idrici ed emissione in atmosfera con valutazione sfavorevole per la matrice scarichi idrici e valutazione favorevole per le emissioni condizionata alle prescrizioni per le modalità di stoccaggio dell'alimentazione indicate nelle conclusioni”*, Prot. n. PG/2024/169933 del 20.09.2024;
- la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/220555 del 05.12.2024, nella quale, lo stesso ST esprime, in particolare, le seguenti valutazioni:

Relativamente agli scarichi idrici: Nella Relazione Tecnica di Progetto e più specificatamente nella Relazione Tecnica Fognature la ditta propone un trattamento depurativo in cui sono previste le seguenti fasi:

- *vagliatura, mediante filtro rotoasetaccio a tamburo*
- *separazione di frazioni leggere e pesanti*
- *aerazione delle acque mediante insufflazione di aria*
- *eventuale dosaggio biocida con controllo del residuo in uscita*
- *filtrazione su filtri statici a sabbia*

- accumulo delle frazioni pesanti (fanghi) e di quelle leggere (oli)

Tale trattamento depurativo è preceduto da una vasca di pre-stoccaggio di circa 400 mc

Si esprime valutazione favorevole al progetto presentato alle seguenti prescrizioni:

- *la suddetta vasca di pre-stoccaggio di raccolta delle acque di dilavamento, che si configura quale manufatto intermedio del sistema di trattamento proposto, deve essere impermeabilizzata;*
- *il pozzetto di campionamento rappresentato nella Pianta Fognature Tav. n. 7/A immediatamente a monte dello scarico, dovrà essere dotato di coperchio facilmente apribile e l'apertura per il campionamento e dovrà avere dimensioni comprese tra cm 50x50 e cm 60x60 per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza; il pozzetto dovrà essere identificato e facilmente individuabile oltre che nella planimetria, anche in sito, per esempio con vernice indelebile o con apposito cartello e dovrà avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;*
- *lo scarico dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 colonna acque superficiali, Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006.*

Relativamente alle emissioni in atmosfera - Si esprime valutazione favorevole alla seguenti condizioni:

Emissioni derivanti dalle valvole di sicurezza (E3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Rientrano in questo gruppo le valvole di sovrappressione poste sugli accumulatori pressostatici, rispettivamente vasca residui, post digestore e fermentatore primario (E3,4,5), post-fermentatore (EC6), sulle tubazioni del sistema di filtraggio (E6,7,8) e compressione del biogas (E9,E10 ed E11). Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in relazione a queste emissioni, derivanti da valvole di sovrappressione e ricadenti, a parere dello scrivente Ufficio, tra quelle di cui all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, che possono non essere disciplinate nell'autorizzazione.

Emissione E1 - derivante dal sistema di upgrading del biogas

L'emissione E1 (off-gas) deriva dal sistema di upgrading del biometano con sistema a membrane con impianto di abbattimento costituito da ossidatore termico rigenerativo. In relazione al tipo di inquinanti emessi dall'upgrading la ditta indica nel quadro riassuntivo delle

emissioni riportato a pag. 22 dell' allegato 14 "relazione tecnica emissioni in atmosfera" la presenza di TOC, CO, NO_x, SO_x , con concentrazione di tali inquinanti in emissione rispettivamente pari a 20 mg/Nm³ , 100 mg/Nm³ , 200 mg/Nm³ e 60 mg/Nm³.

Ai fini della massima tutela ambientale si ritiene che dovrebbe essere previsto il rispetto dei limiti di parametro per gli inquinanti CO, NO_x, SO_x proposti dalla ditta e anche, sulla base del D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06; pertanto si propongono i parametri con i relativi limiti in aggiunta a quelli proposti dalla ditta.

In caso di produzione di biometano fuori specifica l'impianto dovrà essere arrestato immediatamente e verrà mandato in torcia solo il quantitativo di gas presente nelle tubazioni a valle dell' upgrading, l'utilizzo della torcia dovrà quindi essere solo emergenziale.

Emissione E2 - derivante dall'impianto di cogenerazione

Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in relazione al gruppo di cogenerazione con potenza termica nominale di 205 KW, alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica ad uso interno.

Per l'impiego di biogas quale combustibile, questo dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta, che dovranno essere dimostrate da parte della ditta mediante opportune analisi. La ditta dichiara che trattandosi di potenza termica nominale < a 1 MW l'emissione rientra tra le attività in deroga previste al punto ff Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs.152/06. Si ritiene invece che l'emissione derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas ricada nell'ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I - parte 3 "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017". (Si propongono i limiti da rispettare)

Emissione E12 ed E13 - derivanti dalle torce di emergenza

In fase di avviamento dell'impianto, quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore, la ditta dichiara di utilizzare gpl per sostenere la torcia, in accordo quindi con quanto previsto dalla DGR 1495/2011.

Per queste emissioni, ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere previste le seguenti prescrizioni:

la ditta dovrà dotarsi di apposito registro ove annotare gli eventi di attivazione delle due torce, che dovranno essere di natura emergenziale, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento che abbia ricadute ambientali. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo. In fase di avviamento dell'impianto, quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore, dovrà essere prevista l'alimentazione temporanea con gpl per sostenere la torcia.

Emissioni odorigene: *Si rimanda al contributo del SSA prot. PG/2024/0184680 del 14/10/2024;*

- la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2025/4298 del 10.01.2024, nella quale, lo stesso ST esprime, in particolare, le seguenti valutazioni:

[...] in seguito alle ultime integrazioni documentali della ditta prodotte a seguito di quanto emerso in sede di 3a CdS del 06/12/24 si rileva quanto segue.

Relativamente ai criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio delle biomasse in entrata e del digestato e alle emissioni in atmosfera: *Nella documentazione integrativa in oggetto la ditta, in risposta alla richiesta di codesto SAC di adempiere a quanto richiesto dai Servizi interni di Arpae, dichiara, relativamente alla pollina e del letame, quindi le matrici con tenore di sostanza secca < al 60%, che verranno stoccate in un magazzino chiuso con 2 portoni del tipo ad arrotolamento rapido con telecomando posti sui lati corti e che verrà installato un sistema di trattamento dell'aria in uscita dotato di filtri a carboni attivi.*

Si valuta favorevolmente tale modalità di stoccaggio che potrebbe essere inserita come prescrizione ritenendo superato in merito il parere sfavorevole espresso con la relazione PG/2024/0220555 del 05/12/2024. Per i restanti aspetti, ad esclusione delle emissioni odorigene per cui si rimanda al contributo del SSA che verrà inviato con nota a parte, si

esprime valutazione favorevole confermando quanto già espresso nella relazione tecnica sopra richiamata a cui si rimanda

VISTA la Relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae - Ferrara quale "Valutazione impatto odorigeno", Prot. n. PG/2025/5528 del 13.01.2025 (che ha sostituito integralmente la precedente Prot. n. PG/2024/184680 del 14.10.2024), nella quale, in particolare, vengono riportate le seguenti conclusioni:

Relativamente all'impatto odorigeno, la valutazione condotta è conforme alle indicazioni contenute nell'Allegato A.1 della D.D. 309/2023; le previsioni risultano inferiori alle soglie di accettabilità previste per la classe di sensibilità dei ricettori.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 1495/2011, al fine di verificare l'assenza di criticità, a seguito dell'entrata a regime del nuovo assetto impiantistico, si richiede il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto.

Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.

I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dal termine di ogni campagna;

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere igienico sanitario favorevole, con raccomandazioni, dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 59827 del 24.09.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/171879 del 25.09.2024 (*richiamato dal Comune di Codigoro nell'Atto Monocratico n. 162 del 06.12.2024 successivamente indicato*);
- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 66614 del 22.10.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/191053 del 23.10.2024), nel quale, in particolare, *si rappresenta che in merito alla matrice aria, il "Regolamento Igiene e sanità" del Comune di Codigoro (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.04.1977) non contiene indicazioni specifiche e aggiornate relative all'altezza dei camini;*

- il **“Parere di competenza comprensivo di nulla osta allo scarico”** del **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, Prot. n. 24275 del 05.12.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/220688 del 05.12.2024, nel quale, in particolare:
 - * esprime il **“parere favorevole”** alla realizzazione del progetto e allo scarico nello Scolo Foscari delle acque meteoriche, di prima e seconda pioggia e delle acque di dilavamento provenienti dall'insediamento in argomento a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere stesso;
 - * attesta che *lo scarico di cui trattasi si inserirebbe in un punto della canalizzazione in cui la portata è significativa e garantisce la capacità autodepurativa del corpo ricettore, potendo garantire la presenza continua di un tirante idrico maggiore di 50 cm;*
- il **“Parere con efficacia di Permesso di Costruire”** del Comune di Codigoro, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/227116 del 16.12.2024, nel quale, in particolare, viene indicata la seguente prescrizione:

“Per quanto riguarda gli spandimenti si da atto della documentazione trasmessa ad integrazione in data 24/09/2024 con nota Prot. 18380 e si sottolinea sin da ora che le eventuali modifiche al PUA dovranno rispettare le condizioni stabilite dall' 4.2.13 delle NTA del RUE, che vieta gli spandimenti a distanza inferiore a mt 100 dal limite del territorio urbanizzato; mt. 300 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale e dalle porzioni già attuate dell'Ambito per nuove espansioni, al netto degli ambiti specializzati per le attività produttive di consolidamento, se trattasi di pollina; mt 50 dalle case sparse; mt 10 dai confini di proprietà”;
- la **nota del SUAP del Comune di Codigoro**, Rif: 2024/23950 del 16.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/227149 del 16.12.2024, con cui ha trasmesso il **“Parere Urbanistico Ambientale – Parere con efficacia di P.d.C.”**, unitamente, in particolare, ai seguenti allegati.
 - ATTO MONOCRATICO n. 90 del 20.08.2024: Nulla osta acustico per l'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, con relative infrastrutture e opere connesse, alle condizioni indicate nel parere del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara (Prot. Comunale n. 14644 del 02.08.2024), indicando le seguenti prescrizioni:
 - *L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività con*

eventuale incremento del transito dei mezzi in entrata e uscita dall'impianto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

- Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

- Per le fasi di carico/scarico e negli spostamenti dei mezzi si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore tramite idonea organizzazione dell'attività;

- ATTO MONOCRATICO n. 112 del 02.09.2024: Autorizzazione allo scarico mediante impianto di subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dall'immobile di servizio afferente all'impianto di biometano, nel rispetto del parere favorevole dell'Arpae di Ferrara, Servizio Territoriale (Prot. Comunale n. 16133 del 28.08.2024), con il quale viene specificato e prescritto quanto segue:

- " ... nell'area della subirrigazione la profondità massima della superficie freatica è stata identificata a -2,00 metri rispetto al piano di campagna, per cui la disposizione dell' all.5 punto 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/77 (che prevede almeno un metro di terreno fra il fondo della trincea drenante e il massimo livello della falda) risulterebbe ottemperata anche considerando le misure riportate per tale impianto (fondo la trincea drenante – 0,85 metri con tubazioni disperdenti poste -0,65 metri rispetto al p.c);

- vista la tipologia del terreno in cui si avrà la dispersione dei reflui (costituito da argilla limosa) e il numero di A.E serviti (2) la Ditta ha previsto uno sviluppo lineare massimo della rete disperdente (ampliandola a 30 ml). Si ritiene che non essendo "argilla compatta" di fatto impermeabile al fine di evitare futuri impaludamenti converrebbe miscelare il terreno di scavo dell'area con materiale sabbioso;

- infine, come previsto dall'all. 5 punto 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/77 la rete disperdente deve essere posta lontano da strutture (quali aie, platee e quant'altro) che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno. Devono essere fatti nel tempo controlli alla struttura per rilevare lo stato di manutenzione dell'impianto l'intasamento del letto del pietrisco lo stato della falda e la presenza di impaludamenti superficiali dell'area;

- non si evidenziano elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico per subirrigazione di 2AE nel rispetto delle disposizioni contenute al capitolo

4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053”

E nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- realizzazione dell'impianto di subirrigazione con le caratteristiche costruttive e tecnico funzionali, i criteri/parametri dimensionali di cui alla tabella A, punto 10 – impianto di subirrigazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003;*
 - assicurazione del corretto funzionamento dell'impianto mediante adeguati interventi di manutenzione, in caso di danno o di rottura, adozione di qualsiasi misura idonea ad evitare il percolamento o l'infiltrazione delle acque reflue;*
 - allacciamento al servizio di pubblica fognatura, se realizzato nella zona in cui sarà costruito il fabbricato di servizio afferente all'impianto di biometano;*
 - notifica al Comune, di ogni diversa destinazione del fabbricato in parola nonché di qualsiasi modifica che possa incidere sullo scarico delle acque reflue;*
- ATTO MONOCRATICO n. 162 del 06.12.2024: Nulla Osta per le emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, con relative infrastrutture ed opere connesse, alle condizioni indicate nel parere dell'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica (Prot. Comunale n. 20401 del 23.10.2024) indicando, in particolare, le seguenti raccomandazioni:
“ vengano proposte ed adottate ulteriori azioni di controllo degli odori nel caso che, a seguito della messa in esercizio, pervenissero segnalazioni di disagi odorigeni dai residenti delle aree limitrofe, considerando che gli odori diffusi rappresentano uno degli elementi di disturbo maggiormente avvertiti dalla popolazione e che le emissioni maleodoranti possono creare forti disagi e incidere negativamente sulla qualità della vita delle comunità esposte”;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie **le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore;**

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori

Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **SOCIETÀ AGRICOLA LEONA S.S.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Viale Cavour n. 22, codice fiscale e p.IVA n. 01707920383, per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari, n. 2.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
---------	-------------------	-----------------

ambientale interessato		
ARIA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE e COMUNE
RUMORE	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE
EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 269, sono quelle contrassegnate ed indicate con le sigle "**E1**", derivante dal sistema di upgrading del biogas ed "**E2**" derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, di potenza termica nominale pari a 205 kW, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE** - Tav. n. 23 REV. 1;
- L'**Emissione "E1"**, derivante dall'impianto di upgrading, per le valutazioni espresse in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 IMPIANTO DI UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	1500
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	8

--	--

Inquinanti (mg/Nm³)

Idrogeno solforato H ₂ S	5
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale, escluso il metano)	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	60
Monossido di carbonio CO	100
Sistema di abbattimento	Ossidatore Termico Rigenerativo

3. L'utilizzo della torcia/torces dovrà essere limitato alla fase di avviamento e ad eventi emergenziali. In caso di produzione di biometano fuori specifica l'impianto dovrà essere arrestato immediatamente, inviando in torcia solo il quantitativo di gas presente nelle tubazioni a valle dell'upgrading;
4. L'**Emissione "E2"**, derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto che ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte Quinta, Allegato I - parte 3 e che la potenza termica nominale è 205 kW, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E2 IMPIANTO DI COGENERAZIONE 205 kWt
Portata (Nm ³ /h)	1329

Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Carbonio organico totale (COT)*	40
Ossidi di Azoto	190
Ossidi di Zolfo	60
Monossido di carbonio **	240
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (HCl)	2
Sistema di abbattimento	Filtri a carboni attivi
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 15%	

(*): Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'art. 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione;

(**): Si indica il valore più cautelativo tra quelli indicati nella tabella dell'allegato al TUA, in quanto, pur non essendoci misure relative alla zona oggetto dell'intervento, l'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2030, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta regionale n. 152 del 30/01/2024, riporta la zonizzazione dell'Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs.155/2010, che prevede la suddivisione del territorio regionale per aree caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteo climatiche omogenee. Il Comune di Codigoro appartiene alla zona Pianura EST, zona che il PAIR 2030 identifica come area di superamento dei valori limite NO₂;

5. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione “E2” dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di

prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;

6. Per le **Emissioni “E1”** ed **“E2”** dovranno essere osservate le procedure di cui all’art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all’ Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e al Comune di Codigoro-Servizio Ambiente;
 - b) entro un termine **massimo di 90 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;
7. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall’Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione per i futuri controlli;
8. Il magazzino in cui verranno stoccati la pollina e il letame, quindi le matrici con tenore di sostanza secca < al 60%, previsto chiuso, con 2 portoni del tipo ad arrotolamento rapido posti sui lati corti, deve risultare dotato di un sistema di trattamento dell’aria in uscita con filtri a carboni attivi, aventi le caratteristiche indicate nell’Allegato 3.5, di cui alla Determina n. 4606/1999 (Criteri CRIAER);
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine **"annuale"** si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli,

la data di fermata e di riavvio dell'attività;

10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
14. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova

documentale;

16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
17. Relativamente alle Emissioni “**E12**” ed “**E13**” derivanti dalle **Torce di sicurezza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo.

In fase di avviamento dell'impianto, quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore, dovrà essere prevista l'alimentazione temporanea con gpl per sostenere la torcia;

18. A seguito dell'entrata a regime dell'assetto impiantistico, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011, al fine di verificare l'assenza di criticità, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto.

Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.

I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae, al Comune di Codigoro e all'Azienda USL di Ferrara, entro 30 giorni dal termine di ogni campagna.

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, potrà essere richiesta da parte degli Enti interessati, la proroga di tale prescrizione.

Inoltre, se necessario, si potranno richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

19. Qualora dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, la Ditta dovrà comunque provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento e di mitigazione delle emissioni odorigene, di natura tecnica e gestionale, da implementare all'interno del sito;
20. Per gli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera la Ditta dovrà altresì rispettare quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011.

B) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono i seguenti:
 - a) quello delle acque reflue industriali, derivanti dal trattamento in continuo, contrassegnato con la sigla **"S5"**, che recapita nello scolo Foscari, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** PIANTA FOGNATURE – IMPIANTO BIOMETANO DI PROGETTO – Tav. n. 7/A REV. 3 ;
 - b) quello delle acque reflue domestiche, che recapita sul suolo tramite subirrigazione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** - PIANTA FOGNATURE SCARICHI CIVILI - SUBIRRIGAZIONE Tav. n. 7/B;
2. La Ditta deve rispettare quanto indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.;
3. Lo **scarico "S5"** deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, nel **pozzetto di ispezione e campionamento**, contrassegnato con il numero **"5"** e indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.a);
4. Relativamente allo scarico **"S5"**, devono essere eseguite, con frequenza annuale, analisi di autocontrollo contenenti almeno i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, grassi e olii animali/vegetali;
5. I certificati delle suddette analisi devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e

l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. Il **pozzetto di campionamento** sopra citato **dovrà**:

- essere dotato di coperchio facilmente apribile e l'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni comprese tra cm 50x50 e cm 60x60 per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- essere identificato e facilmente individuabile oltre che nella planimetria, anche in sito, per esempio con vernice indelebile o con apposito cartello;
- avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;
- essere mantenuto costantemente accessibile in modo tale da garantire lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

8. La vasca di pre-stoccaggio di raccolta delle acque di dilavamento, che si configura quale manufatto intermedio del sistema di trattamento proposto, deve risultare impermeabilizzata;

9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

11. L'impianto di **subirrigazione** previsto per n. 2 abitanti equivalenti (A.E.), con una rete disperdente pari a 30 m, deve essere realizzato con le caratteristiche costruttive e tecnico funzionali e con i criteri/parametri dimensionali di cui alla tabella A, punto 10 – impianto di

subirrigazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003;

12. Lo scarico domestico per subirrigazione deve rispettare le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053"
13. Deve essere garantito nel tempo il corretto funzionamento dell'impianto di subirrigazione mediante adeguati interventi di manutenzione. In caso di danno o di rottura, deve essere adottata qualsiasi misura idonea ad evitare il percolamento o l'infiltrazione delle acque reflue;
14. La rete disperdente, come previsto dall'all. 5 punto 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/77, deve essere posta lontano da strutture (quali aie, platee e quant'altro) che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno;
15. Devono essere fatti nel tempo controlli alla struttura per rilevare lo stato di manutenzione dell'impianto, l'intasamento del letto del pietrisco, lo stato della falda e la presenza di impaludamenti superficiali dell'area.

Si precisa che si dovrà provvedere all'allacciamento al servizio di pubblica fognatura, qualora venga realizzato nella zona in cui sarà costruito il fabbricato di servizio afferente all'impianto di biometano.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività con eventuale incremento del transito dei mezzi in entrata e uscita dall'impianto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e negli spostamenti dei mezzi si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore tramite idonea organizzazione dell'attività.

D) EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO/DIGESTATO

1. Il legale rappresentante dell'impresa che produce in zona vulnerabile ai nitrati, effluenti di allevamento o digestato deve darne Comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività di utilizzazione su terreni propri, in affitto, in disponibilità, o della cessione a terzi;
2. La Comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato "Gestione effluenti zootecnici";
3. L'attività di utilizzazione agronomica del digestato deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE" e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata;

Si precisa che le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi "non sostanziali" (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

- a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
- b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.